

## **BGer 4A\_86/2011 vom 28. April 2011**

Bundesgericht, 2011-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_86\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_86_2011)

FR: TF 4A\_86/2011 du 28 avril 2011

IT: TF 4A\_86/2011 del 28 aprile 2011

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

In forza dell' art. 394 cpv. 3 CO la mercede del mandatario deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso; essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati ( DTF 135 III 259 consid. 2.2 con rinvii; in particolare sull'attività dell'architetto: sentenza 4A\_496/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3.1).

#### **E. 6.1**

Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati accordi sulla remunerazione dell'architetto. Quanto all'uso, il Tribunale cantonale ha osservato che le normative SIA sono equiparabili a delle condizioni generali, che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e non esprimono gli usi del ramo. La ricorrente obietta che "vista la loro ampia espansione e utilizzo, le norme SIA possono valere quale punto di riferimento e confronto per il calcolo della mercede spettante all'architetto" (cita a questo proposito una sentenza ticinese del 1986 e qualche passaggio tratto dal repertorio di CLAUDIA SCHAUMANN, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4a ed. 1999).

L'osservazione dei giudici cantonali concernente la portata giuridica delle norme SIA è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale esse non codificano un uso vincolante; tutt'al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso ( DTF 118 II 295 consid. 2a con rinvii). La sentenza impugnata non contiene nessun accertamento di fatto in tale senso e la ricorrente, dal canto suo, si accontenta di enunciare la sua tesi di principio, senza fornire elementi concreti.

#### **E. 6.2**

La retribuzione litigiosa deve pertanto essere determinata secondo le regole generali derivate dall' art. 394 cpv. 3 CO . Come per l'appalto, anche nell'ambito del contratto di mandato i primi fattori da considerare per determinare se l'onorario preteso sia proporzionato o no sono il tempo impiegato, dall'architetto e dai suoi dipendenti, e i costi affrontati (ANTON EGLI, Das Architektenhonorar, in Das Architektenrecht, 4a ed. 1995, a cura di GAUCH/TERCIER, n. 934 segg.; ROLF H. WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 39 ad art. 394 CO ).

S'è detto che la Corte cantonale ha accertato - sia pure pensando all' art. 374 CO - che l'attrice non ha fatto fronte ai propri obblighi di allegare e provare, non ha cioè "fornito alcuna indicazione in merito al tempo impiegato e alle spese sostenute e ciò nonostante le precise contestazioni sollevate dai convenuti". La ricorrente non contesta direttamente questo accertamento. Sostiene solo - ma in un altro contesto - che il Tribunale di appello ha commesso arbitrio per avere ignorato diversi documenti importanti contenenti schizzi,

progetti, stime di costi e disegni dell'architetto. Questa critica, espressa in modo così generico, non adempie i requisiti richiesti per la censura d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove ed è irricevibile (cfr. consid. 2.2).

Se ne deve concludere che l'accertamento concernente il difetto di allegazione e la mancata prova di tempo e spese resiste alle critiche ricorsuali, per cui il rifiuto di riconoscere la pretesa per onorario dell'attrice non viola l' art. 394 cpv. 3 CO .

### **E. 6.3**

Infine la ricorrente è dell'avviso che la Corte ticinese abbia violato l' art. 42 cpv. 2 CO , perché la suddetta documentazione sarebbe più che sufficiente per permetterle di esprimersi sull'ammontare della pretesa per onorario in via d'apprezzamento. Anche quest'ultima censura è infondata.

L'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall' art. 42 cpv. 2 CO ha carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell'onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta ( DTF 133 III 462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione di sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l' art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell'architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare; la ricorrente nemmeno lo pretende.

### **E. 7**

Ne viene che la sentenza impugnata non procede da accertamenti arbitrari e rispetta il diritto federale: l'autorità cantonale, anche se avesse individuato la giusta natura del contratto, non avrebbe comunque potuto valutare l'adeguatezza della pretesa litigiosa, non avendole l'attrice fornito gli elementi di fatto determinanti sotto il profilo dell' art. 394 cpv. 3 CO . Il ricorso va di conseguenza respinto, nella misura in cui risulta ammissibile.

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.